
Foto: Fairtrade Max Havelaar

Valutazione e misure di mitigazione dei rischi

Co-funded by the European Union

Per operatori dei segmenti microimprese, piccole, medie e grandi imprese

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026

Elementi della dovuta diligenza

Il Regolamento dell'Unione Europea sui prodotti a deforestazione zero (Regolamento (UE) 2023/1115) stabilisce rigorosi obblighi di dovuta diligenza per gli operatori che immettono determinate materie prime sul mercato dell'UE o che ne effettuano l'esportazione.

Elementi principali:

- Raccolta di informazioni (articolo 9 dell'EUDR): compresi dati precisi di geolocalizzazione per ogni appezzamento di terreno interessato.
- Valutazione dei rischi (articolo 10 dell'EUDR): valutazione della probabilità che i prodotti provengano da terreni soggetti a deforestazione o degrado dopo il 31 dicembre 2020 e/o siano stati prodotti illegalmente in Paesi a rischio standard o elevato.
- Mitigazione del rischio (articolo 11 dell'EUDR): necessaria qualora la valutazione del rischio non giunga alla conclusione che il rischio di non conformità sia inesistente o trascurabile.

La valutazione e la mitigazione dei rischi costituiscono pertanto elementi centrali della dovuta diligenza ai sensi del Regolamento UE sulla deforestazione. Le aziende che immettono o esportano sul mercato dell'UE materie prime interessate provenienti da paesi con rischio standard ed elevato secondo il sistema di benchmark dell'UE, devono effettuare una valutazione dei rischi e mitigare i rischi individuati (articolo 13(1) dell'EUDR).

Il presente documento orientativo offre una sintesi pratica del Regolamento e illustra come le aziende possano strutturare i propri processi di valutazione dei rischi e attuare misure di mitigazione efficaci.

1 Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi costituisce un obbligo fondamentale ai sensi del Regolamento UE sulla deforestazione per gli operatori che immettono sul mercato dell'UE o esportano prodotti interessati provenienti da paesi a rischio standard o elevato. Tale valutazione è parte del sistema di dovuta diligenza previsto dall'articolo 10, che impone agli operatori di verificare e analizzare le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 9 per stabilire se il rischio sia inesistente o trascurabile.

La valutazione dei rischi deve tenere conto di tutti i criteri elencati all'articolo 10 (2) (a–n). Sebbene il Regolamento definisca tali criteri, non prescrive una metodologia vincolante per lo svolgimento della valutazione. Gli operatori sono invece tenuti a basare la propria valutazione su una documentazione affidabile e verificabile, ad esempio documenti ufficiali delle autorità pubbliche, accordi contrattuali, sentenze giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit. Le informazioni raccolte nell'ambito della valutazione di legittimità possono essere utilizzate anche ai fini della valutazione dei rischi.

Gli operatori devono garantire che tale documentazione sia attendibile e verificabile. Inoltre, devono essere in grado di dimostrare chiaramente:

- in che modo le informazioni raccolte siano state verificate alla luce dei criteri di valutazione dei rischi previsti dall'EUDR, e
- come sia stato determinato il livello di rischio finale (ad esempio, trascurabile o non trascurabile)

Semplificazione della dovuta diligenza (articolo 13 (1) dell'EUDR) in base alla Valutazione e mitigazione dei rischi, se:

- tutte le materie prime interessate provengono esclusivamente da paesi/regioni a basso rischio
- rischio trascurabile legato alla complessità della filiera, rischio di elusione delle disposizioni dell'EUDR e rischio di miscelazione

Se tutte le condizioni sono soddisfatte:

- Non è richiesta una valutazione completa dei rischi (articolo 10 dell'EUDR)
- Non sono richieste misure di mitigazione dei rischi (articolo 11 dell'EUDR)
- Si applicano tuttavia gli obblighi di dovuta diligenza di base (dati, DDS, tracciabilità)

Standard Fairtrade e criteri di valutazione dei rischi dell'EUDR

La tabella evidenzia gli ambiti in cui gli Standard Fairtrade trattano in parte tematiche relative ad aspetti della valutazione dei rischi previsti dall'EUDR ai sensi dell'articolo 10(2) (a-n). Tali riferimenti non devono essere interpretati come conferma di conformità ai requisiti di valutazione dei rischi dell'EUDR.

Valutazione dei rischi Articolo 10 (2)	Standard Fairtrade correlati	Altre fonti di riferimento
a) Categoria di rischio in base all'EU Benchmarking	Nessuno	• EU Benchmarking
b) Presenza di foreste	• Standard SPO 3.1.1, 3.2.31, 3.2.32 Prevenzione della deforestazione e sviluppo ambientale • Standard Caffè 3.1.1 - 3.1.8 Sviluppo ambientale • Standard Cacao 3.4.1 - 3.4.7 Prevenzione della deforestazione e sviluppo ambientale	• Forest Area Change in 2015-2025 as Percentage (FAO) • Top 10 Lists \| World Resources Institute • Global Deforestation Rates by Country \| GFW
c) Presenza di popoli indigeni d) Consultazione e cooperazione con popoli indigeni e) Segnalazioni debitamente motivate di popoli indigeni	• Standard Caffè 1.1.2 (gli esportatori non hanno commesso né contribuito a violazioni dei diritti delle popolazioni indigene) • Standard Cacao 3.1.4 – 3.1.6; 1.1.2 (gli esportatori non hanno commesso né contribuito a violazioni dei diritti delle popolazioni indigene)	• International Property Rights Index • Legal Security of Indigenous Lands (LandMark)
f) Tasso di deforestazione e degrado	• Standard Caffè e Standard Cacao 3.1.1 (nessuna indicazione che i membri abbiano causato deforestazione o degrado dal 1 gennaio 2014 (caffè) / 31 dicembre 2018 (cacao))	• Forest Area Change in 2015-2025 as Percentage (FAO) • Top 10 Lists \| World Resources Institute • Global Deforestation Rates by Country \| GFW
g) Attendibilità dei documenti	• L'ente di certificazione verificherà la documentazione.	• Corruption Perceptions Index
h) Livello di corruzione, violazioni dei diritti umani, conflitti armati o presenza di sanzioni ecc.	• Standard SPO: 1.1.7 • Standard Caffè: 1.1.2 (gli esportatori non hanno intrapreso né contribuito ad attività illegali) • Standard Cacao: 3.2.3 (valutazione dei rischi HREDD), 3.3.7 (piani a beneficio delle popolazioni vulnerabili), 1.1.2 (gli esportatori non hanno intrapreso né contribuito ad attività illegali)	• Corruption Perceptions Index • WJP Rule of Law Index • Global Rights Index Trade Union Confederation • The Labour Rights Index 2024 \| CLR - CLR • Human Rights Recommendations per Country

Valutazione dei rischi Articolo 10 (2)	Standard Fairtrade correlato	Altre fonti di riferimento
1) complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati	• Standard cacao 2.1.9: i trader devono indicare prima della vendita se il cacao è segregato (fisicamente tracciabile) o commercializzato in bilancio di massa. Solo il cacao segregato evita la miscelazione con materiale non Fairtrade. • Standard SPO 2.1.1: La segregazione fisica è obbligatoria per il caffè fino alla vendita	
j) Rischio di miscelazione	• Standard SPO 2.1 Tracciabilità: È possibile vendere come Fairtrade solo prodotti provenienti dai membri dell'organizzazione. Per le vendite Fairtrade, è necessario separare fisicamente i prodotti dei membri dell'organizzazione dai prodotti di soggetti terzi in tutte le fasi (ad esempio, stoccaggio, trasporto, lavorazione, confezionamento, etichettatura e movimentazione), fino alla vendita del prodotto	
k) Conclusioni del gruppo di esperti dell'UE	• Nessuno	EU Expert Groups
l) Precedenti non conformità degli operatori o dei commercianti lungo la filiera interessata	• Standard SPO 1.1.6: Conformità alla legislazione nazionale. Non vi sono indicazioni che l'organizzazione o i suoi membri intraprendano azioni volte a eludere lo Standard.	
m) Qualsiasi informazione pertinente, relativa alla non conformità del prodotto	• Standard SPO 1.1.6: Conformità alla legislazione nazionale. Non vi sono indicazioni che l'organizzazione o i suoi membri intraprendano azioni volte a eludere lo Standard.	
n) Certificazioni	FLO-ID e certificazione Fairtrade	

2 Mitigazione dei rischi

Base giuridica e disposizioni applicabili (EUDR)

Ai sensi dell'articolo 11 dell'EUDR, gli operatori devono adottare misure di mitigazione adeguate prima dell'immissione dei prodotti sul mercato, a meno che la valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 non rilevi un rischio di non conformità nullo o trascurabile.

Mitigazione dei rischi ai sensi dell'EUDR

La mitigazione dei rischi consiste nell'insieme delle misure adottate per ridurre a un livello trascurabile i rischi individuati in termini di deforestazione, degrado forestale, legalità e tracciabilità nel contesto della dovuta diligenza. L'EUDR non prescrive misure di mitigazione prestabilite, ma gli operatori devono garantire che tali misure siano efficaci, documentate e giustificabili.

Tra le misure di mitigazione tipiche figurano:

- Richiesta di ulteriori documenti o verifiche ai fornitori.
- Dati poligonali anziché dati puntuali.
- Ulteriori audit indipendenti o verifiche di terze parti ove sussistano lacune informative.
- Maggiore coinvolgimento e sviluppo di capacità dei fornitori per migliorare la tracciabilità e la trasparenza.
- Adattamento delle strategie di approvvigionamento (ad esempio, reindirizzando l'approvvigionamento da aree a rischio più elevato qualora le misure di mitigazione non riescano a ridurre il rischio in misura sufficiente).

La mitigazione si considera realizzata solo quando è dimostrabile che il rischio è stato ridotto a un livello trascurabile, con relativa documentazione da conservare ai fini della conformità.



Foto: Fairtrade Max Havelaar

3 Processo generale di mitigazione dei rischi

...in Fairtrade nel contesto dell'EUDR

Fairtrade sostiene la conformità all'EUDR pur riconoscendo che nessuna certificazione è in sé sufficiente a soddisfare gli obblighi legali di dovuta diligenza che rimangono a carico degli operatori ai sensi dell'EUDR.

Contributo dell'approccio strutturato di Fairtrade alla mitigazione e alla valutazione dei rischi:

Standard

Gli Standard Fairtrade Caffè e Cacao e le relative procedure di supporto contribuiscono alla mitigazione e alla valutazione dei rischi:

- Aiutando le organizzazioni dei produttori a identificare e gestire i rischi legati alla deforestazione, anche attraverso valutazioni dei rischi ambientali, processi di tracciabilità e assistenza in relazione alla conformità ai requisiti previsti dagli standard applicabili per il caffè e il cacao.
- Promuovendo lo sviluppo delle capacità dei fornitori attraverso il supporto offerto ai produttori per comprendere i requisiti dell'EUDR, gestire il territorio in modo sostenibile e mitigare i fattori alla base del rischio di deforestazione.
- Supportando i processi di tracciabilità e separazione per facilitare la definizione dei volumi conformi e ridurre il rischio di miscelazione.

Raccolta e preparazione dei dati

- I produttori e i network Fairtrade sostengono la raccolta di dati di geolocalizzazione convalidati — un prerequisito legale per la valutazione e la mitigazione dei rischi ai sensi dell'EUDR.
- I sistemi digitali e di formazione di Fairtrade migliorano la qualità dei dati, garantendo che siano conformi a formati come GeoJSON e agli standard di precisione richiesti dalle autorità dell'UE.

Monitoraggio della deforestazione e valutazione dei rischi

- Attraverso partnership (Satelligence), Fairtrade offre alle organizzazioni di produttori certificate l'accesso ad analisi del rischio di deforestazione prima dell'esportazione, un elemento fondamentale per la valutazione formale dei rischi.
- Le aziende e i commercianti possono avvalersi di strumenti quali la Mappa dei Rischi Fairtrade e le relazioni sui rischi dei produttori nell'ambito della propria valutazione dei rischi ai sensi dell'EUDR.

4 Dati di geolocalizzazione e rischio

Misure di mitigazione dei rischi in Fairtrade

Importanza della geolocalizzazione per la mitigazione dei rischi

Ai sensi dell'EUDR, i dati di geolocalizzazione non sono facoltativi ma essenziali:

- Gli operatori devono rilevare con precisione le coordinate (latitudine/longitudine) degli appezzamenti ed eseguire una mappatura poligonale per gli appezzamenti più estesi.
- Una geolocalizzazione precisa costituisce la base per l'elaborazione di modelli di rischio spaziali e analisi satellitari che consentono di stabilire se si sia verificata deforestazione dopo la data limite del 2020. Senza di essa, non è possibile valutare né mitigare il rischio in modo completo.

Procedure di Fairtrade per la gestione degli alert sui dati di geolocalizzazione

Le procedure Fairtrade comprendono:

- Formazione dei produttori per la raccolta e la verifica accurata dei dati GPS al fine di ridurre gli errori nei dati.
- Proprietà e condivisione sicura dei dati da parte dei produttori con i commercianti attraverso procedure di consenso su piattaforma.
- Trasmissione ai produttori e ai partner di alert di deforestazione ricavati dai dati satellitari, in modo tale da distinguere i rischi reali dai falsi positivi e affrontare i rischi adeguatamente.
- Correzione iterativa dei problemi di geolocalizzazione da parte dei produttori e degli operatori prima dell'invio definitivo dei dati a TRACES per ridurre l'incertezza.



Foto: Fairtrade Max Havelaar

Conclusioni e consigli per l'implementazione

La valutazione e la mitigazione del rischio sono rilevanti solo per le materie prime e i prodotti provenienti da paesi a rischio standard o elevato.

La mitigazione del rischio si considera completa solo quando il rischio è dimostrabilmente ridotto a un livello tale da non destare preoccupazioni in merito alla non conformità ("trascurabile") — documentato e conservato ai fini della conformità.

Maggiori informazioni:
Mappa dei Rischi Fairtrade - Cacao
Piattaforma d'Impatto Fairtrade

Ulteriore materiale informativo:
Valutazione dei rischi – Legalità